

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 526/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per determinare la variabile *proxy* del differenziale e il numero limitato di portafogli minori per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare l'articolo 383, paragrafo 7, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione del metodo avanzato per la determinazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) può riguardare controparti per le quali non è disponibile il differenziale sul *credit default swap* (CDS). In tal caso, gli enti dovrebbero impiegare un differenziale adeguato tenuto conto della classe di rating, del settore e della regione della controparte («la variabile *proxy* del differenziale»), ai sensi dell'articolo 383, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (2) Le norme in materia di determinazione della variabile *proxy* del differenziale per il rischio di CVA dovrebbero prevedere l'uso di categorie ampie di classe di rating, settore e regione, e dovrebbero lasciare agli enti la flessibilità necessaria per determinare la variabile *proxy* del differenziale più appropriata sulla base del loro giudizio di esperti.
- (3) Per specificare più in dettaglio in che modo gli enti dovrebbero prendere in considerazione gli attributi di classe di rating, settore e regione degli emittenti per la stima della variabile *proxy* del differenziale appropriata per la determinazione dei requisiti di fondi propri, come previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013, è opportuno stabilire norme per la presa in considerazione di detti attributi con riferimento a categorie minime per ogni attributo, al fine di assicurare l'applicazione armonizzata di tali condizioni.
- (4) Inoltre, nel caso di singoli emittenti, se esiste un legame, ad esempio tra amministrazione regionale o autorità locale ed emittente sovrano, dovrebbe essere possibile consentire la stima della variabile *proxy* appropriata sulla base del differenziale creditizio del singolo emittente, quando ciò consenta una stima più appropriata.
- (5) Per calcolare adeguatamente il requisito patrimoniale per il rischio di CVA, la variabile *proxy* del differenziale dovrebbe essere determinata utilizzando i dati osservati in un mercato liquido e le relative ipotesi, quali l'interpolazione e l'estrapolazione dei dati relativi a diverse scadenze, dovrebbero essere concettualmente solide.
- (6) Per assicurare la convergenza delle pratiche tra gli enti ed evitare incoerenze, considerato che la probabilità di *default* implicita (PD), il differenziale sui *credit default swaps* (CDS) e la perdita in caso di *default* (*loss given default* — LGD) costituiscono un'equazione con due incognite e che nella prassi di mercato si utilizza un valore fisso di LGD per il calcolo della PD implicita dai differenziali di mercato, gli enti dovrebbero utilizzare un valore dell' $LGD_{MKT}$  che sia in linea con la LGD fissa comunemente utilizzata dai partecipanti al mercato per calcolare la PD implicita dai differenziali creditizi negoziati liquidi utilizzati per determinare la variabile *proxy* del differenziale creditizio per la controparte in questione.
- (7) Ai fini dell'autorizzazione a utilizzare il metodo avanzato per il rischio di CVA per un numero limitato di portafogli minori, è opportuno considerare un portafoglio come un insieme di attività soggette a compensazione secondo la definizione dell'articolo 272, punto 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, il numero delle operazioni non soggette al metodo dei modelli interni (IMM) cui si applica il requisito patrimoniale per il rischio di CVA e le

